



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

**DECRETO**

Il Giudice,

letto il ricorso presentato da XXX nato in XX il X/X/XX Elett.dom. presso lo studio dell'avv RESCIA GIULIA assegnato al Giudice in data 24.9.2024,

letto l'art. 127 ter c.p.c. (*"L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note"*),

**DISPONE**

che l'udienza di comparizione sia sostituita dal deposito di brevi note scritte, contenenti le istanze e le conclusioni delle parti;

**ASSEGNA**

alle parti termine sino al 12.11.2024 per il deposito delle note suddette sostitutive dell'udienza;

**DISPONE**

a cura della parte ricorrente il ricorso, unitamente al presente decreto siano notificati al convenuto, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione;

**ASSEGNA**

termine alla resistente Amministrazione per costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza;

**RISERVA**

La decisione a partire dal giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note.

Vista l'istanza cautelare in atti,

esaminata la documentazione prodotta attestante in particolare:

- l’inoltro via pec in data 7.6.2024 alla Questura della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da parte dell’odierno ricorrente,
- il permesso di soggiorno rilasciato in data 7.5.2024 in favore della madre del ricorrente per cure mediche, a causa della necessità di sottoporsi a cure salvavita in quanto affetta da patologia oncoematologica,
- l’urgenza e la gravità delle cure mediche indicate dalla documentazione ospedaliera,
- l’insostituibilità del donatore di cellule staminali identificato nell’odierno ricorrente e le relative conseguenze anche per la salute del medesimo,

### **DISPONE**

In via cautelare, nelle more della decisione sul merito, la registrazione da parte della Questura della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, alla luce dei motivi di salute dedotti strettamente connessi alle condizioni di salute della madre sopra menzionate, assegnando al ricorrente termine di **8 giorni** per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e termine alla controparte di **15 giorni** per il deposito di note scritte contenenti le proprie repliche e istanze in merito al provvedimento emanato con il presente decreto.

### **Si comunichi**

Milano, il 27/09/2024

Il Giudice  
Dott.ssa Francesca Laura Stoppa